



Ministero della Pubblica Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
 ISTITUTO COMPrensIVO "GIANNI RODARI"
 Via Niobe, 52 – 00118 – ROMA C.F. 97028710586
 Tel/fax 06 79810110 – Tel. 06 79896266 – e-mail:
 RMIC833007@ISTRUZIONE.IT
 PEC: RMIC833007@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: www.icgiannirodari.gov.it



Prot. n. 1219/FG
 del 2 MARZO 2015

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 02 03 2015, alle ore 1230 presso l'I.C. "Gianni Rodari" di Roma, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

Sono presenti:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Maria Pia Foresta Maria Pia Foresta

PARTE SINDACALE

RSU

Ins. Pucci Nadia (Docente)..... Nadia Pucci

Sig.ra Bortolotti Natascia (ATA)..... Natascia Bortolotti

Sig.ra Bochicchio Anna (ATA)..... Anna Bochicchio

TERRITORIALI

FLC CGIL..... Luigi Des

CISL SCUOLA..... Daute Cordom

UIL SCUOLA.....

SNALS CONFSA..... Walter Carlucci

GILDA UNAMS

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Campo di applicazione, decorrenza validità e durata	4
Art. 2 Interpretazione autentica.....	4
TITOLO I. Relazioni Sindacali	4
Art. 3 Finalità	4
Art.4 Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico.....	5
Art. 5 contrattazione Integrativa	5
Art. 6 Informazione preventiva.....	5
Art. 7 informazione successiva	5
TITOLO II Diritti Sindacali	5
Art.8 Agibilità sindacale	6
Art. 9 Assemblea sindacale in orario di lavoro.....	6
Art. 10 Permessi sindacali.....	6
Art.11 Referendum	6
Art.12 Sciopero	6
Art. 13 Rilevazione della partecipazione allo sciopero	6
Art. 14 Accesso agli atti.....	7
Art. 15 Pubblicità del contratto	7
TITOLO III. Organizzazione e Orario di Lavoro del Personale Docente	7
Art. 16 Assegnazione del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi	7
Art. 17 Formazione in servizio e criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.....	7
Art.18 Ore eccedenti.....	7
Art. 19 Criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS.....	7
Art. 20 Orario giornaliero e di servizio scuola primaria	8
Art. 21 Orario di insegnamento Scuola Secondaria di I grado	8
Art.22 Permessi brevi.....	8
Art. 23 Sostituzione docenti assenti per brevi periodi.....	8
Art.24 Cambi di orario	8
TITOLO IV. Organizzazione e Orario di Lavoro del Personale A.T.A	9
Art. 25 Riunione programmatica di inizio anno scolastico	9
Art. 26 Piano delle Attività.....	9
Art. 27 Assegnazione alle sedi	9
Art. 28 Criteri di attribuzione delle attività aggiuntive	10
Art.29 Orario di servizio.....	10
Art.30 Chiusura prefestiva	10
Art. 31 Misure organizzative in caso di temporanea chiusura di alcuni plessi per causa di forza maggiore	10
Art.32 Permessi brevi.....	10
Art.33 Ritardi	10
Art. 34. Assenze del personale non sostituito con personale supplente temporaneo.....	10
Art.35 Ferie	11
Art.36 Formazione.....	11
Art. 37 Utilizzazione e retribuzione del personale ATA impegnato nello svolgimento di attività aggiuntive	11
TITOLO V. Trattamento Economico	11
Art.38 Risorse	11
Art. 39 Criteri generali per la ripartizione del Fondo d'Istituto	12
40. Ulteriori attività da retribuire con il FIS per il personale docente	12
Art. 42 Criteri generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al personale ATA	12
Art. 43 Criteri per l'utilizzazione del personale ATA in incarichi specifici	13
Art. 44 Economie	13
Art. 45 Conferimento incarichi e Verifiche	13
TITOLO VI. Attuazione della normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro	13
Art. 46 Soggetti tutelati	13
Art.47 Obblighi del Dirigente Scolastico	13
Art. 48 Servizio di Prevenzione e Protezione.....	14
Art. 49 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.....	15
Art. 50 Riunione periodica della sicurezza.....	15
Art. 51 Attività di aggiornamento, formazione ed informazione.....	15
Art. 52 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	15
Art. 53 – Strumenti per l'espletamento delle funzioni	15
Art.54 Rapporti con gli Enti Locali proprietari	15

Art. 55 Le figure sensibili	15
NORME FINALI	15
ART. 56 Monitoraggio e Verifica.....	15

ALLEGATI

TABELLE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6BIS, 7

ALLEGATO A

Manzoni *P. Forte*

Bochicchio *Pace*
Stella

Yey *h*

VISTO il D.vo n.150/2009

VISTO il D.vo n. 165/2001

VISTO il CCNL del 29 Novembre 2007 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 del personale del Comparto Scuola, nella misura in cui non risulti sovrascritto da norme imperative di legge successive

VISTO il D.I. 1/2/01 n. 44 Regolamento Contabile

VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 394/88

VISTA la legge n. 300/1970 Statuto dei lavoratori

VISTA la Circ. n. 7 del 13 Maggio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e successive integrazioni e modificazioni

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa approvato con delibera dal Collegio dei Docenti del 29 settembre 2014.

VISTA l'adozione del POF da parte del Consiglio di Istituto

SENTITO il personale ATA

VISTO l'organico di diritto del personale docente

VISTA la nota MIUR del 25 settembre 2014 prot. 5920/C3 avente ad oggetto *istruzioni per l'aggiornamento del Programma Annuale per l'ef. f. 2014 periodo Settembre-Dicembre 2014*

VISTA la nota MIUR del 16/12/2014.prot. n 18313 avente ad oggetto *Assegnazione per gli istituti contrattuali 8/12 2015*

VISTO l'esame congiunto del piano delle attività del Personale ATA 2014-15

PREMESSO che in una istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali sono improntate a criteri di correttezza, di collaborazione e di trasparenza;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente, educativo ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa,

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Campo di applicazione, decorrenza validità e durata

- 1.1. Il presente contratto si applica a tutto il personale scolastico in servizio presso l'Istituto Gianni Rodari di Roma, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
 - 1.2. I suoi effetti decorrono dal giorno seguente la firma delle parti contraenti, la validità è riferita all'anno scolastico 2014/2015 e si conserva fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.
 - 1.3. Le parti possono, di comune accordo, integrare o modificare nel corso del periodo il contratto ma, in ogni caso, sia le integrazioni sia le modifiche assumeranno le scadenze dell'intero contratto.
 - 1.4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, si intende tacitamente valido per il successivo anno scolastico fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Art.2 Interpretazione autentica

- 2.1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- 2.2. Le parti si incontrano entro dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 2.3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO I. RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 Finalità .

- 3.1. Il sistema delle relazioni sindacali si prefigge l'obiettivo di contemperare gli interessi dei lavoratori al miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi forniti alla comunità scolastica.
- 3.2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
 - a. Informazione preventiva
 - b. Contrattazione integrativa
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art.2

3.1. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

Yea

Bochiero

Bochiero

Bochiero

Pacco
D. Colan

Art. 4 Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

- 4.1. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 4.2. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
- 4.3. La RSU designa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 5 Contrattazione integrativa

- 5.1. La contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica si svolge sulle materie demandate dal CCNL del 29.11.2007 all'art. 6, integrato dal D. L. vo n. 150/2009 e successivo decreto legislativo correttivo n. 141 del 1 agosto 2011 di interpretazione autentica
- 5.2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto
- 5.3. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide
- 5.4. Prima della firma di qualsiasi accordo di Istituto, la RSU se lo ritiene necessario dispone del tempo utile per convocare l'Assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo. Se sussistono le condizioni, le parti giungono alla sottoscrizione del contratto.

Art. 6 Informazione preventiva.

- 6.1. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente è tenuto a fornire alla RSU un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, su tutte le materie oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione

Art. 7 Informazione successiva

- 7.1. Sono materie di informazione successiva, da programmare in appositi incontri, quelle previste dai contratti e dalle norme di legge, e segnatamente:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il FIS;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di Istituto sull'utilizzo delle risorse; il dirigente fornisce alla RSU e al tavolo sindacale i relativi prospetti.
- 7.2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

TITOLO II DIRITTI SINDACALI**Art.8 – Agibilità sindacale**

- 8.1. La RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL, hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. La RSU e i terminali associativi hanno diritto a ricevere i documenti loro indirizzati dai sindacati rappresentativi. La RSU ha diritto all'utilizzo delle attrezzature informatiche della scuola per espletare la propria attività.
- 8.2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS rappresentative dispongono di un albo sindacale, situato in tutti i plessi, di cui sono responsabili.
- 8.3. Ogni documento affisso all'albo di cui al comma 2 deve essere siglato dalla persona che lo affigge, ai fini della responsabilità legale.
- 8.4. Alla RSU è consentito, se non impegnata per attività didattiche, l'uso dell'Aula Polifunzionale, in via Niobe 50, per lo svolgimento delle riunioni e per gli incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale, previa richiesta scritta.

Bochiolo

Fig

Bochiolo

Bochiolo

Bochiolo

Pace

Bochiolo

Art. 9 Assemblea sindacale in orario di lavoro

- 9.1. Il diritto a partecipare alle assemblee sindacali è sancito dall'art. 8 del CCNL del 29/11/2007. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore pro-capite ad anno scolastico, senza riduzione della retribuzione.
- 9.2. In ogni scuola non possono svolgersi più di due assemblee al mese per ciascuna categoria di personale. Anche i supplenti temporanei usufruiscono di tale diritto, indipendentemente dalla durata della nomina e dall'orario.
- 9.3. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di 2 ore se si svolge nella scuola o nello stesso comune.
- 9.4. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 9.5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo ed è irrevocabile, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
- 9.6. Il Dirigente Scolastico per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dandone avviso alle famiglie e disponendo eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale in servizio.
- 9.7. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale Ata, se l'adesione è totale, è garantita la presenza in servizio di 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso.
- 9.8. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 Permessi sindacali

- 10.1. I membri della RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri ed orari pari ad un monte ore di 49 ore e 50 minuti.
- 10.2. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con esigenze di servizio.

Art. 11 Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente Scolastico assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo

Art.12 Sciopero (art. 6 comma 2 lettera I) CCNL/2006-2009)

- 12.1. Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero. In occasione dell'indizione di uno sciopero, i lavoratori possono dare volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, circa la loro intenzione di aderire; nel caso dichiarino l'adesione, non esiste possibilità di successiva revoca
- 12.2. Gli insegnanti che non scioperano possono essere chiamati a prestare servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
- 12.3. Al fine di assicurare le prestazioni minime previste dall'AIN/99, il Dirigente Scolastico individua, secondo criteri di garanzia dei servizi minimi il numero dei contingenti necessari per l'effettuazione delle seguenti attività:
- scrutini e valutazioni finali (secondo la normativa vigente): 1 collaboratore scolastico
 - esami finali: 1 collaboratore scolastico
 - pagamenti degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato: 1 collaboratore scolastico, un assistente amministrativo, il DSGA.
- 12.4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie la sospensione, anche parziale, del servizio tramite circolare interna che sarà distribuita agli studenti dagli insegnanti di classe
- 12.5. Sono assicurati, in caso di sciopero totale del personale ATA, i servizi indispensabili riportati nel comma 3. Il contingente minimo è individuato prioritariamente in base alla dichiarata disponibilità, in mancanza di tale disponibilità si procede dall'elenco stilato in ordine alfabetico e affisso all'albo.

Art. 13 Rilevazione della partecipazione allo sciopero

Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il Dirigente Scolastico, su richiesta, fornisce alla RSU ed ai Rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione, predisponendone contemporaneamente l'affissione all'albo.

Art. 14 Accesso agli atti

La RSU ed i Sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copie degli atti avviene, di norma, entro due giorni dalla richiesta.

Art. 15 - Pubblicità del contratto

- 15.1. Copia del presente contratto è data in visione dall'Amministrazione a tutto il personale in servizio al momento della sua entrata in vigore e, in seguito, all'atto dell'assunzione.
- 15.2. Copia del suddetto contratto rimane affissa all'Albo sindacale di ogni plesso dell'Istituto.
- 15.3. Il testo del contratto viene inoltre inserito nell'area specifica del sito Web dell'Istituto (in fase di allestimento).

su

Borriolo

De

Pece

15

15

Abbate